



Regolamento per la distribuzione di acqua potabile nel Comune di Melano

Indice

1. DEFINIZIONI

2. BASI LEGALI

- 1.1 Leggi e ordinanze
- 1.2 Direttive della SSIGA

3. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Scopo e campo di applicazione
- Art. 2 Basi giuridiche
- Art. 3 Competenze del Municipio
- Art. 4 Contabilità
- Art. 5 Proventi
- Art. 6 Zona di distribuzione
- Art. 7 Compiti

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

- Art. 8 Piano generale acquedotto
- Art. 9 Rete di distribuzione
- Art. 10 Condotte principali
- Art. 11 Condotte di distribuzione
- Art. 12 Costruzione
- Art. 13 Idranti
- Art. 14 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche
- Art. 15 Messa a terra

5. ALLACCIAMENTI

- Art. 16 Domanda di allacciamento
- Art. 17 Rifiuto di allacciamento
- Art. 18 Tracciato e caratteristiche
- Art. 19 Condizioni tecniche
- Art. 20 Utilizzazione di proprietà private, servitù
- Art. 21 Realizzazione delle condotte di allacciamento
- Art. 22 Proprietà dell'allacciamento e dorsale
- Art. 23 Vetustà condotte
- Art. 24 Sostituzione allacciamento e dorsale
- Art. 25 Manutenzione allacciamento e dorsale
- Art. 26 Modalità di intervento
- Art. 27 Messa fuori esercizio

6. INSTALLAZIONI INTERNE

- Art. 28 Esecuzione
- Art. 29 Prescrizioni tecniche
- Art. 30 Collaudo
- Art. 31 Obblighi del titolare dell' allacciamento
- Art. 32 Pericolo di gelo
- Art. 33 Dovere di informazione
- Art. 34 Controlli
- Art. 35 Responsabilità
- Art. 36 Impianti di trattamento dell'acqua potabile

7. FORNITURA DELL'ACQUA

- Art. 37 Principi
- Art. 38 Obbligo di prelievo
- Art. 39 Limitazione della fornitura
- Art. 40 Esclusione di responsabilità
- Art. 41 Divieto di cessione dell'acqua
- Art. 42 Prelievo abusivo
- Art. 43 Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri
- Art. 44 Fornitura dell'acqua a Enti pubblici
- Art. 45 Disdetta dell' abbonamento
- Art. 46 Ripristino dell' abbonamento
- Art. 47 Limitazioni di portata per installazioni speciali
- Art. 48 Piscine e fontane
- Art. 49 Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione
- Art. 50 Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie

8. APPARECCHI DI MISURA

- Art. 51 Misura e lettura
- Art. 52 Proprietà e manutenzione
- Art. 53 Ubicazione
- Art. 54 Responsabilità
- Art. 55 Prescrizioni tecniche
- Art. 56 Contestazioni
- Art. 57 Disfunzioni
- Art. 58 Sotto-contatori

9. FINANZIAMENTO

- Art. 59 Autonomia finanziaria
- Art. 60 Determinazione delle tasse
- Art. 61 Spese per le condotte principali e di distribuzione

10. COSTI ALLACCIAMENTO

- Art. 62 Costi di allacciamento

- Art. 63 Casistica e criteri di calcolo
- Art. 64 Tassa di allacciamento
- Art. 65 Costi di posa
- Art. 66 Altri costi
- Art. 67 Costi della dorsale
- Art.68 Spese per le condotte principali e di distribuzione

11. TASSE

- Art. 69 Tassa di utilizzazione
- Art. 70 Fatturazione e acconti per costi di fornitura
- Art. 71 Incasso ed esecuzione

12. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

- Art. 72 Contravvenzioni
- Art. 73 Contestazioni e procedure

13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 74 Entrata in vigore
- Art. 75 Abrogazioni

1. DEFINIZIONI

abbonato: colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con il titolare dell'allacciamento;

acqua industriale: acqua utilizzata per scopi industriali che non necessita del requisito di acqua potabile;

acqua potabile: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;

condotte di allacciamento: raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;

condotte di distribuzione: condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;

condotte principali: condotte che alimentano le condotte di distribuzione;

contatore: strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;

dorsale: parte comune di un allacciamento che serve più stabili;

idrante: organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;

installazione interna: parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;

rivenditore: ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;

titolare dell'allacciamento: proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;

utente: consumatore finale.

2. BASI LEGALI

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

1.3 Leggi e ordinanze

- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPac), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPac), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1

1.4 Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12)

3. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Scopo e campo di applicazione

¹Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'acqua potabile del Comune di Melano (in seguito Comune) e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
²Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.

Art. 2
Basi giuridiche

¹Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
²Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
³L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
⁴Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 3
Competenze del Municipio

¹Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio acqua potabile e lo rappresenta in giudizio.
²Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio acqua potabile ed al suo miglioramento.
³Inoltre:

- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture.

Art. 4
Contabilità

La contabilità del Servizio acqua potabile è integrata nei conti del Comune.
La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato (art. 151 e ss. LOC) e deve permettere di determinare tutti i costi ed i ricavi generati dal servizio.

Art. 5
Proventi

Il Servizio acqua potabile deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.

Art. 6
Zona di

¹Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con

distribuzione quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
²Al di fuori della zona edificabile il Comune è tenuto a fornire l'acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
³Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.

Art. 7
Compiti

¹Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 6, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.

²Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

³Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.

⁴Il Comune provvede in particolare a:

- a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
- c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
- d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 37 e 39).

⁵Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

⁶Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE

Art. 8
Piano
generale
acquedotto

Gli impianti del Servizio acqua potabile sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt.5,6 LApprl).

Art. 9
Rete di
distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 10
Condotte
principali

¹Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.

²Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 11
Condotte di
distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 6.

Art. 12
Costruzione

¹Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di

posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

²La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.

Art. 13
Idranti

¹Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione, conformemente all'art.18 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996):

- a. definisce la rete degli idranti;
- b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario.

²Il Comune assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.

Art. 14
Accesso,
azionamento
di idranti e
saracinesche

¹Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

²Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Comune.

³È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il reflusso di acqua nella rete di distribuzione.

⁴Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 72.

Art. 15
Messa a terra

¹Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti, parafulmini, ecc.).

²Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.

³Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

5. ALLACCIAMENTI

Art. 16
Domanda di
allacciamento

¹Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Comune, corredate dai relativi piani di esecuzione.

²Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 17
Rifiuto di
allacciamento

¹Il Comune può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:

- a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
- b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
- c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune.

²I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare

dell'allacciamento.

³Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 18
Tracciato e
caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dal Comune tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 19
Condizioni
tecniche

¹Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.

²In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.

³In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.

⁴Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 20
Utilizzazione
di proprietà
private,
servitù

¹Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

²Il titolare dell'allacciamento (e/o l'utente) ha l'obbligo di consentire al Comune l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.

³Il titolare dell'allacciamento (e/o l'utente) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.

⁴Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

⁵Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.

⁶Restano riservati gli articoli 676, 691, 692, 693 e 742 CCS.

Art. 21
Realizzazione
delle condotte
di

¹Il Comune esegue le diramazioni della condotta comunale fino alla saracinesca. Il Comune può delegare direttamente il titolare dell'allacciamento per l'esecuzione del predetto lavoro.

allacciamento ²Per l'esecuzione delle tubazioni di allacciamento, partendo dalla saracinesca d'entrata in poi, il titolare dell'allacciamento dovrà servirsi esclusivamente di installatori idraulici debitamente autorizzati dal Comune (installatori concessionari). L'installatore, per beneficiare di tale diritto, deve fornire la prova della sua formazione professionale completa e delle sue attitudini pratiche (diploma federale di maestria o altro certificato equivalente condiviso dalla SSIGA).

³Prima di interrare la tubazione deve essere fornito un rilievo e richiesto il collaudo da parte del Comune.

⁴Il Comune concederà l'immissione dell'acqua solo per gli impianti eseguiti secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione di allacciamento.

⁵I costi della condotta di allacciamento con l'organo di interruzione (saracinesca) e il tronco di allacciamento alla rete di distribuzione (T e collare compreso) devono essere sopportati dal titolare dell'allacciamento.

Art. 22
Proprietà dell'allacciamento e dorsale

¹Le parti di allacciamento su area pubblica, il dispositivo di interruzione principale ed il contatore rimangono di proprietà del Comune.

²La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.

³La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 23
Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 24
Sostituzione allacciamento e dorsale

¹Il Comune può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

- limitata capacità di trasporto;
- non conformità alle vigenti normative;
- vetustà dell'allacciamento;
- ripetute perdite d'acqua;
- altri motivi di ordine tecnico.

²I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo 10.

Art. 25
Manutenzione allacciamento e dorsale

¹Il Comune può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

- limitata manovrabilità degli organi di arresto;
- non conformità alle vigenti normative;
- ripetute perdite d'acqua;
- altri motivi di ordine tecnico.

²Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 10.

Art. 26
Modalità di intervento

¹Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Comune.

²Il titolare dell'allacciamento e l'utente sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Comune può interrompere

l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 27
Messa fuori
esercizio

¹Il Comune provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo 10:

- a. nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento;
- b. per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione;
- c. in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

6. INSTALLAZIONI INTERNE

Art. 28
Esecuzione

¹Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

²I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda. In particolare sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall'Associazione Acquedotti Ticinesi.

Art. 29
Prescrizioni
tecniche

¹Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alla prescrizioni emanate dal Comune.

²Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

³Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Comune rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

⁴Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

⁵Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, che ne rimane l'esclusivo proprietario.

Art. 30
Collaudo

¹Il Comune o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

²Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico

dell'installatore.

³Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

⁴La tassa di collaudo è compresa nella tassa di allacciamento.

Art. 31
Obblighi del
titolare dell'
allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 32
Pericolo di
gelo

¹Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all'art. 37 capoverso 2.

²Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 33
Dovere di
informazione

¹Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Comune preventivamente e per iscritto.

²Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Comune danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture comunali.

³Tutti i costi che dovessero derivare al Comune dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 34
Controlli

¹Il Comune deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

²Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

³Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia, in caso di acqua potabile, un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 35
Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.

²Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 36
Impianti di
trattamento
dell'acqua
potabile

¹L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune.

²Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.

³Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

7. FORNITURA DELL'ACQUA

Art. 37 Principi

- ¹La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
- ²L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 39.
- ³L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
- ⁴Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
- ⁵Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
- ⁶Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 38 Obbligo di prelievo

- ¹L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
- ²Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
- ³In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
- ⁴All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 39 Limitazione della fornitura

- ¹Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
- forza maggiore;
 - eventi atmosferici straordinari;
 - carenza d'acqua;
 - lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune;
 - assenza dell'abitabilità o dichiarazione di inagibilità dell'edificio.
- ²Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
- ³Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli abbonati attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 40 Esclusione di responsabilità

- ¹È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 39 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
- ²Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare

ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 41
Divieto di
cessione
dell'acqua

¹È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.

²Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 42
Prelievo
abusivo

¹Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.

²Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

- a. posando derivazioni prima del contatore;
- b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
- c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
- d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

³Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo 12.

⁴È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 43
Forniture
temporanee di
acqua – acqua
per cantieri

¹La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Comune.

²Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

³L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola anti ritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.

Art. 44
Fornitura
dell'acqua a
Enti pubblici

¹Il Comune può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.

²Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 69.

Art. 45
Disdetta dell'
abbonamento

¹L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 44 cpv. 2.

²I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

³Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Comune effettua la lettura di regola, entro cinque giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

⁴L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto al Comune. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'abbonato i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 46
Ripristino dell'
abbonamento

¹L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con tre giorni lavorativi di preavviso.

²Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 47
Limitazioni di
portata per
installazioni

Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di

speciali prelievo con punte elevate.

Art. 48
Piscine e
fontane

¹È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
²Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Comune e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
³Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
⁴L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.
⁵In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane.

Art. 49
Prelievi di
punta
anormali e
forniture
speciali
soggette ad
autorizzazione

¹La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 47, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e il Comune, che ne regola gli aspetti tecnici.

Art. 50
Utilizzo di
acque proprie,
acque piovane
e acque grigie

¹L'utilizzo di acque proprie, acque piovane o acque grigie devono essere notificate al Comune.
²In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.
³La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l'acqua potabile, tramite l'impiego di segni identificativi.

8. APPARECCHI DI MISURA

Art. 51
Misura e
lettura

¹Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Comune, che ne assicura la lettura periodica.
²L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Comune.

Art. 52
Proprietà e
manutenzione

La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 53
Ubicazione

¹L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Comune, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
²Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 54
Responsabilità

¹Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento

non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).

²Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 55
Prescrizioni
tecniche

¹Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione.

²Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.

Art. 56
Contestazioni

¹Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Comune e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

²Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 57
Disfunzioni

¹Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Comune.

²Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.

³Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.

⁴Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.

⁵L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 58
Sotto-
contatori

¹La lettura di questi contatori non compete al Comune.

² Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale del Comune.

9. FINANZIAMENTO

Art. 59
Autonomia
finanziaria

¹Il Servizio acqua potabile deve essere finanziariamente autosufficiente.

²Il finanziamento del Servizio acqua potabile è assicurato da:

- a. tasse di allacciamento;
- b. tasse di utilizzazione;
- c. fatturazione di forniture speciali;
- d. sussidi ufficiali;
- e. altre partecipazioni di terzi;
- f. contributi di miglioria.

³Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 60
Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 61
Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dal Comune, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

10. COSTI ALLACCIAMENTO

Art. 62
Costi di allacciamento

¹I costi di realizzazione dell'allacciamento devono essere sopportati dall'abbonato e comprendono:

- la tassa di allacciamento;
- i costi di posa delle condotte.

²Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 63
Casistica e criteri di calcolo

¹Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

²La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 64
Tassa di allacciamento

¹L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite ordinanza, in base al volume del fabbricato calcolato secondo le norme SIA, compresa fra un minimo di Fr. 1.00 e un massimo di Fr. 3.00 per mc.

²Il volume determinante per il calcolo della tassa può essere ridotto fino a $\frac{1}{2}$ se evidenti motivi di proporzionalità lo giustificano.

³La tassa è prelevata anticipatamente. Debitore è considerato il proprietario, rispettivamente che è autorizzato a costruire lo stabile allacciato (istante).

⁴Per gli allacciamenti agricoli viene prelevata una tassa unica da un minimo di Fr. 200.00 ad un massimo di Fr. 500.00 .

Art. 65
Costi di posa

¹I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione (saracinesca), compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

²Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 66
Altri costi

¹I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Comune.

²Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 65.

Art. 67
Costi della dorsale

¹I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

²Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

³Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

11. TASSE

Art. 68
Tassa di utilizzazione

¹La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue.

- a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
- b. per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C).
- c. tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella D).

²Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguenti tabelle.

³L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

⁴La tassa base è dovuta anche in assenza di consumo.

Tabella A: Tassa base annuale, consumo misurato tramite contatore
Nel caso di vendita della sostanza la tassa base viene prelevata pro rata temporis.

Tariffa	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
Prelievo da idrante temporaneo	Per autorizzazione	Fr.	100.00	600.00
Agricolo		Fr./anno	0.00	0.00
Unità abitative	In base al numero di unità (appartamenti/uffici/piccolo artigianato e negozi)	Fr./anno	20.00	100.00
Altre unità	In base al numero di unità (industrie/garage/bar/ campeggi, ecc.)	Fr./anno	60.00	200.00
All'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici)	Per autorizzazione	Fr.	200.00	500.00

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Prelievo da idranti temporaneo		Fr./m3	1.00	2.00
Acqua potabile	All'utenza	Fr./ m3	0.90	2.00
Acqua potabile	All'ingrosso a rivenditori (Enti pubblici)	Fr./ m3	0.90	2.00

Tabella C: Tasse forfetarie per punto di prelievo

Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
Cantiere	In base alla cubatura della costruzione (norme SIA) Frazione inferiore a 100 m3 calcolata come intero	Fr./m3	0.90	2.00

Tabella D: Tassa di noleggio dei contatori

I contatori sono di proprietà del Comune e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.

Diametro nominale DN (mm)	Unità	Minimo	Massimo
Fino a ¾" (20 mm)	Fr./anno	25.00	40.00
1" (25 mm)	Fr./anno	30.00	50.00
1 ¼" (32 mm)	Fr./anno	35.00	60.00
1 ½" (40 mm)	Fr./anno	50.00	80.00
2" (50 mm) e oltre	Fr./anno	60.00	120.00

Art. 69
Fatturazione e
acconti per
costi di
fornitura

¹I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune.

²Il Comune si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

³Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 70
Incasso ed
esecuzione

¹Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto fissando un termine di trenta giorni per il pagamento e, in caso di mancato pagamento, una diffida fissando un ulteriore termine di dieci giorni per il pagamento. Trascorsa infruttuosa la diffida procederà per via esecutiva, addebitando le relative spese.

²Per pagamenti effettuati oltre il termine saranno riscossi la tassa di diffida e gli interessi di ritardo previsti dalla Legge tributaria.

³Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in

seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

⁴Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

12. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE

Art. 71 Contravven- zioni

¹Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di Fr. 10'000.--, secondo l'Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.

²Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica.

³Il Comune nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Comune per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 72 Contestazioni e procedure

¹Contro le decisioni del Servizio acqua potabile è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

²Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nei termini previsti dalla legge.

³Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

13. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 73 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2018, riservata l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Art. 74 Abrogazioni

Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione e annulla il precedente regolamento dell'Azienda comunale acqua potabile di Melano del 1. gennaio 2013.

Adottato dal Consiglio comunale di Melano nella seduta del 18 dicembre 2017.

Approvato dalla Sezione degli Enti locali con risoluzione del 24 aprile 2018.